

18 marzo 2026
MINISTERO DELL'INTERNO
CF



Conferenza Unificata 18 marzo 2026

Punto 9) odg

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge in materia di protezione civile.

ANCI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo e dalle Amministrazioni coinvolte nel percorso di definizione del provvedimento, che rappresenta un passo avanti significativo nel rafforzamento del Servizio nazionale di protezione civile.

Si valutano positivamente le disposizioni in materia di personale e inquadramento, che rappresentano un primo riconoscimento delle specificità delle funzioni svolte dagli enti locali nell'ambito del sistema di protezione civile, disposizione che se verrà accompagnata da impegno di risorse a sostegno potrà rafforzare la capacità operativa di risposta alle emergenze a livello territoriale. In merito alla gestione delle emergenze **si registra anche positivamente l'accoglimento dell'istanza presentata dall'ANCI relativa alla dilatazione dei termini per le variazioni di bilancio connesse agli interventi in somma urgenza.**

Rispetto all'intervento normativo volto ad affrontare il tema della responsabilità nelle attività di protezione civile, che risponde anche ad un'esigenza da tempo rappresentata dagli enti territoriali, alla luce di approfondimenti giuridici svolti e di un confronto con le principali città, **ANCI ritiene che, con specifico riferimento alla disciplina della responsabilità penale di cui all'articolo 6 del provvedimento (nuovo articolo 42-ter del Codice della protezione civile), permangano alcuni profili che appaiono meritevoli di ulteriore valutazione istruttoria**, che assumono rilievo ai fini dell'effettiva applicabilità della disciplina e della piena operatività delle strutture territoriali del Servizio nazionale di protezione civile.

Per tali ragioni, considerato che il Governo ha espresso un parere contrario "allo stato" su alcune delle proposte in materia di responsabilità penale, che rappresenta un tema molto importante e complesso, aprendo a possibili riformulazioni, **si ritiene necessario un ulteriore approfondimento nell'ambito di un Tavolo di confronto sulla disciplina della responsabilità penale**, anche in vista della attuazione della legge delega n. 167/2025 in scadenza il prossimo novembre 2026.

Tutto ciò premesso, ANCI esprime **parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.**

CONFERENZA UNIFICATA 18 MARZO 2026 - OSSERVAZIONI ANCI

ART. 6 (Linee guida e responsabilità penale nelle attività di protezione civile)		
1	Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 42-ter (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali nelle attività di protezione civile). – 1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale sono commessi nell'esercizio delle attività di protezione civile dalle autorità di protezione civile, dal personale di protezione civile o dai volontari di protezione civile, si applicano le pene previste dagli stessi articoli 589 e 590 del codice penale, salvo quanto disposto dal presente articolo. 2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. 3. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalle risorse umane, strumentali e finanziarie.	Si propone una nuova formulazione dell'articolo 42-ter, che preveda in merito alla punibilità per imperizia, in sostituzione dell'attuale formulazione che rinvia a linee guida future, non ancora definite, con rischio di incertezza applicativa e deficit di tassatività, il riferimento a fonti già vigenti e conoscibili, che garantisce maggiore certezza giuridica, uniformità interpretativa e tutela dell'operatore pubblico, evitando valutazioni ex post fondate su parametri indefiniti. Si chiede poi di introdurre il principio di autoresponsabilità del cittadino, valorizzando il rispetto delle misure di autoprotezione e delle prescrizioni ufficiali. Contestualmente si codifica il principio del limite di esigibilità della condotta, ancorando la graduazione della responsabilità alle reali condizioni operative, informative e organizzative in cui le decisioni vengono assunte in emergenza ai fini non più dell'esclusione della punibilità ma appunto per la graduazione della responsabilità.
	«Art. 42-ter (Responsabilità colposa nelle attività di protezione civile). – 1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale sono riconducibili alle autorità di protezione civile, al personale di protezione civile o ai volontari di protezione civile, in costanza delle attività emergenziali di cui all'articolo 7, la punibilità per imperizia è esclusa quando nell'esercizio delle attività di valutazione, decisione, direzione, coordinamento e gestione degli interventi, ci sia attenuti alle direttive e alle indicazioni operative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché alle buone pratiche individuate dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, purché adeguate alle specificità del caso concreto. 2. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Per la graduazione-della responsabilità si tiene anche conto del ruolo, delle competenze e delle informazioni effettivamente disponibili al momento dell'evento, nonché dell'organizzazione dell'ente interessato e della necessità di assumere decisioni immediate in contesti emergenziali e di eventuali violazioni da parte della vittima dei canoni di prudenza e di autoprotezione o se la stessa abbia omissso di attenersi alle prescrizioni o raccomandazioni impartite dalle autorità di protezione civile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione, emanate in ricorrenza delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 1 del 2018.	

ac